

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "APEA S.R.L." -----

----- *** -----


Art. 1 – Denominazione -----

Ai sensi dell'art. 113 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, nonché dall'art. 14 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge n. 326 del 24 novembre 2003, disciplinanti la materia dell' "erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", è costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione "APEA s.r.l." -----

La società, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 16 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 , è costituita con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico. La Provincia di Potenza, unico socio all'atto della sua costituzione, esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nei modi e nelle forme prescritti dalla legge, dai regolamenti, dal presente statuto e dagli atti di indirizzo degli organi dell'ente. -----

La società ha l'obbligo di realizzare oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci. L'eventuale fatturato ulteriore rispetto al predetto limite, rivolto anche a finalità diverse, è consentito a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. -----

Art. 2 – Sede e durata -----



La società ha sede legale in Potenza. -----

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative (filiali, succursali, uffici senza rappresentanza, agenzie sia in Italia che all'estero) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spettando, invece, ai soci di decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. -----

La durata è fissata fino al **31 dicembre 2021** salvo proroga o anticipato scioglimento. -----

Art. 3 – Oggetto -----

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività, con la precisazione che tutte le attività ricomprese nell'oggetto della società dovranno essere svolte in modo assolutamente prevalente a favore e per conto degli Enti Soci, i quali utilizzeranno tali prestazioni per la tutela e lo sviluppo di interessi pubblici. -----


A) Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 74/2013 ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 30/2016 e del relativo regolamento di attuazione. -----

B) Servizi strumentali in campo tecnico e amministrativo per la gestione delle funzioni in materia di ambiente, servizi di progettazione e ausiliari per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti soci; -----

C) La definizione e la realizzazione di azioni concrete volte a migliorare la domanda e l'offerta di energia attraverso la promozione dell'efficienza energetica, l'uso razionale dell'energia, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili; -----

D) La gestione di attività complementari a quelle di cui alle lettere prece-

- denti, relative alla tutela dell'ambiente nelle varie forme di inquinamento; -
- E) Lo svolgimento di iniziative volte a stimolare una maggior comprensione dei problemi ambientali e una maggiore consapevolezza sociale dell'importanza strategica delle risorse naturali; -----
- F) La diffusione della coscienza energetico-ambientale dei consumatori di energia attraverso: l'attivazione di servizi informativi e consulenze sul corretto utilizzo delle risorse energetiche; l'organizzazione di seminari, convegni, mostre, eventi pubblici e campagne di sensibilizzazione; realizzazione di materiale divulgativo; -----
- G) Funzione di supporto ai poteri locali nella formulazione di un piano di politica energetica attraverso lo strumento della programmazione energetica; -----
- H) Sostenere le iniziative locali per la formulazione di piani energetici e per l'integrazione degli aspetti energetici nei piani territoriali e settoriali; -----
- I) Fornire servizi di assistenza agli enti locali per: l'attuazione delle proprie politiche energetico-ambientali nei diversi settori (industriale, agro-forestale, edilizio, dei trasporti e dei servizi), l'applicazione delle normative nazionali sul controllo degli impianti termici e il monitoraggio della qualità delle realizzazioni edilizie; -----
- J) Fornire servizi agli utenti per la realizzazione di interventi volti a razionalizzare l'uso dell'energia e a promuovere l'efficienza energetica nei processi produttivi; -----
- K) Erogare servizi per la programmazione, la manutenzione e la gestione di patrimoni immobiliari prevalentemente pubblici, ai fini dell'uso razionale dell'energia, del raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza e di salva-



guardia ambientale e, nel contempo, garantire elevate condizioni di comfort; -----

L) Promuovere iniziative, progetti e servizi a favore di una “edilizia sostenibile” attraverso lo sviluppo dell’architettura bioclimatica ed eco-compatibile orientata al risparmio energetico e alla qualità ambientale; -

M) Attivare e sostenere, in collaborazione con operatori pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di stimolare le attività economiche e la creazione di occupazione; -----

N) Realizzare studi e progetti per la riduzione dei consumi energetici relativi alla mobilità urbana e extra-urbana; -----

O) Realizzare iniziative di formazione mirata a figure professionali innovative (Energy manager, mobility manager, etc.); -----

P) Redigere e coordinare progetti operativi nel settore dell’energia in seno a programmi promossi dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione Basilicata; -----

Q) Contribuire a una migliore cooperazione e integrazione a livello comunitario in materia di energia per stimolare e favorire lo scambio di informazioni, conoscenze e tecnologie; -----

R) Attivare servizi di consulenza e di supporto tecnico-operativo agli enti locali inerenti la pianificazione, la programmazione e la gestione delle problematiche ambientali, quali: la bonifica e ripristino dei siti inquinanti; la raccolta, lo stoccaggio, la trasformazione, il trattamento e il recupero di rifiuti di qualunque specie; il trattamento e la depurazione di acque reflue urbane e industriali; la tutela del suolo, del sottosuolo, dell’acqua e dell’aria da varie forme di inquinamento e il monitoraggio ambientale; -----

S) Costituire e gestire un nodo del Sistema Nazionale per l'Educazione Ambientale, al fine di diventare il punto di riferimento e di stimolo per l'educazione ambientale a dimensione provinciale; -----

T) Attivare e gestire funzioni di collegamento diretto con le scuole di ogni ordine e grado e con ogni altra istituzione culturale a cui offrire spazi, laboratori, luoghi di incontro e di riflessione comune, materiale e supporti per le attività di educazione ambientale, oltre a punti di informazione per quanto riguarda le caratteristiche dell'ambiente locale, le sue risorse e i suoi valori; -----


U) Realizzare materiali di documentazione e informazione, attraverso l'accesso a banche dati e la costituzione di un servizio di mediateca che preveda la consultazione e l'utilizzo di materiale didattico, fotografico, testi, riviste, cartografie, immagini, studi e ricerche; -----

V) Realizzare programmi di educazione ambientale, anche in collaborazione con ogni altro Ente pubblico o privato, destinati alla formazione e all'aggiornamento dei docenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori, degli studenti universitari e dei funzionari degli enti pubblici. La società potrà altresì, in via strumentale, compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale. -----

Art. 4 – Capitale sociale -----

Il capitale sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ed è diviso in quote. -----

Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 267/2000 la quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società. -----



Le partecipazioni dei soci sono annotate sull'apposito libro sociale. -----

Il capitale sociale è aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481, 2481-bis, 2481-ter c.c.) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. -----

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla Legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da esse possedute. -----

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. -----

In caso di aumento del capitale, esso deve essere offerto in opzione ai soci in proporzione alle quote possedute. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto di quote non optate. -----

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. -----

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter, primo comma del codice civile. -----

L'aumento di capitale, totale o parziale, potrà essere attuato anche me-

dianete offerta a terzi, esclusivamente soggetti pubblici. -----

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater c.c.) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. -----

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----


Art. 5 – Versamenti soci -----

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

Detti versamenti effettuati dai soci saranno improduttivi di interessi, salvo diversa delibera assembleare. -----

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. -----

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione



dell'art. 2467 c.c. -----

Art. 6 – Trasferimento quote -----

Le partecipazioni, nel rispetto del diritto di prelazione di cui infra, sono trasferibili a enti locali territoriali. -----

I soci hanno diritto di prelazione sulle quote di partecipazione che un socio intende trasferire per atto tra vivi a titolo oneroso. -----

A tal fine, il socio che intende cedere la propria quota di partecipazione in tutto o in parte, dovrà preventivamente preferire gli altri soci comunicando loro le condizioni e le modalità pattuite con il terzo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo ed a tutti i soci risultanti dal libro soci ed al domicilio risultante dallo stesso libro. -----

I soci potranno rendersi acquirenti delle quote in proporzione alle quote di capitale rispettivamente possedute entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica. -----

Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della Società al tempo della cessione. -----

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito. Tale Collegio Arbitrale dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato e di ogni altre circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie: il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti. -----

Entro trenta giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione dell'Organo Amministrativo, i soci, dovranno comunicare, a mezzo lettera di raccomandata, all'Organo Amministrativo se intendono acquistare. -----

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciari. -----

In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. -----

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile a condizione che: -----

- la vendita si perfezioni entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione; -----

- il prezzo di vendita non sia inferiore al prezzo specificato nella comunicazione di cui sopra; -----

- l'eventuale acquirente sia quello indicato nella summenzionata comunicazione. -----

Il mancato rispetto di tali condizioni o di anche una sola di esse, comporta necessariamente che la procedura di prelazione debba essere ripetuta. -----


Art. 7 – Domicilio dei soci -----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, è quello che risulta dai libri sociali. -----

Art. 8 – Recesso, esclusione -----

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge. -----

In particolare il socio ha il diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del termine, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso, ed alla in-



troduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote. -----

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione e/o della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. -----

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni legislative. -----

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. -----

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione, secondo il criterio di proporzionalità stabilito in sede di conferimento e determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. -----

Si applica l'articolo 2473, 3° e 4° comma del codice civile. -----

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso degli altri soci. -----

Si applica l'articolo 2473, ultimo comma del codice civile. Esclusione: -----

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo l'art. 2466 c.c., può aver luogo: -----

- a) In caso di inadempimento o impossibilità di inadempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio; -----
- b) qualora il socio per almeno un anno non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante; -----
- c) nell'ipotesi in cui vengono meno i requisiti soggetti eventualmente ri-

chiesti per l'ingresso nella compagine sociale. -----

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo. -----

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applicano le pattuizioni sopra previste in tema di recesso. -----


E' esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società. -----

In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso. -----

Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclusione sarà priva di effetto. -----

L'esclusione può essere revocata fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata con deliberazione degli amministratori, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione. -----

Art. 9 – Amministrazione -----



La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio ----
L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento di costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui almeno uno di genere diverso. -----

Il potere di nomina e di revoca degli amministratori, nonché di individuazione, tra di essi, del Presidente del C.d.A. è riservato agli Enti Soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione di cui ciascun ente pubblico è titolare. -----

La nomina è efficace dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. -----

Il Consiglio di amministrazione individua tra i suoi componenti quello a cui spetta di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone fisiche non facenti parte dell'Ente socio, estranei alla Pubblica Amministrazione. -----

In caso di tre componenti, il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri. -----

La convocazione viene fatta dal Presidente, attraverso posta elettronica certificata da spedire almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, da spedire tre giorni prima della riunione. -----

Nell'avviso di convocazione devono essere determinati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi le astensioni. -----

Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto, dal Presidente e da uno dei componenti che funge da segretario. -----

Le deliberazioni dell'amministratore unico devono constare da verbale sottoscritto dallo stesso e da un dipendente della società individuato come segretario. -----


Le deliberazioni del Consiglio per essere esecutive devono essere approvate dall'Ente socio. -----

Art. 10 – Poteri dell'organo amministrativo -----

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve periodicamente presentare all'approvazione dell'Ente affidante il programma delle linee di attività da realizzare e il quadro delle risorse – di personale e finanziarie – da impiegare. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale, in tutto o in parte, a un solo amministratore, attribuendogli il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società. -----



E' consentito attribuire deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea. -----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Art. 11 – Rappresentanza -----

La rappresentanza generale attiva della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli amministratori delegati, se nominati, o all'Amministratore Unico. -----

Agli stessi soggetti spetta la rappresentanza passiva – anche in giudizio – della società. -----

Art. 12 – Compensi agli amministratori e ai dirigenti -----

L'Assemblea può determinare un compenso per il Presidente o per l'Amministratore Unico e gettoni per i membri del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione ai particolari poteri loro attribuiti, nei limiti di quelli previsti dal Decreto di cui all'articolo 11 c. 6 del D.Lgs n. 175/2016. Agli stessi soggetti spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze del Consiglio. -----

Non è consentito accordare compensi aggiuntivi per le funzioni di sostituzione del Presidente del Consiglio d'amministrazione. -----

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti gli organi sociali. -----

Ai dirigenti della società non possono essere corrisposte indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di

non concorrenza , anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. -----

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO -----

La società può nominare il sindaco, ovvero il collegio sindacale e/o il revisore legale. -----

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria. -----

Per tutto ciò che concerne la composizione, la durata, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione dalla carica, le competenze e i doveri dell'organo di controllo e del revisore si rinvia alle norme di legge in materia. -

Art. 14 – Assemblea -----

L'assemblea è convocata in tutti i casi espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori. -----

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio; -----

b) le modificazioni dello statuto; -----

c) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----


d) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento delle liquidazioni; -----

e) la decisione su argomenti indicati dall'organo amministrativo, dall'organo di controllo; -----

f) l'ammissione a procedure concorsuali. -----

La competenza di cui alle lettere a), c), d) ed e) sono esercitate previo esame e approvazione da parte dell'ente controllante. -----

Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazio-



ne assembleare. -----

Le assemblee sociali sono convocate a cura dell'organo Amministrativo nei modi e termini di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con avviso spedito 8 (otto) giorni prima, di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A. R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; sono valide le assemblee totalitarie, anche in mancanza di formale convocazione esse si reputano regolarmente costituite quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci – se nominati – sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -- Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge. Ogni socio, avente diritto di intervenire alle assemblee, può farsi rappresentante mediante delega scritta anche da non socio. -----

Possono intervenire alle assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da non socio. -----

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione. -----

La rappresentanza non può essere conferita: -----

- agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, -----
- alle società, da essa controllate ed agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, -----
- ad aziende od istituti di Credito, -----
- al Presidente, Segretario, Scrutatori. -----

Le assemblee sono Presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico o, in caso di sua assenza, da persona nominata dagli interventi. -----

Art. 15 – Verbale dell’assemblea -----

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente/Amministratore Unico e dal Segretario. -----


Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presidente/Amministratore Unico: -----

- la regolare costituzione dell’assemblea; -----
- l’identità e la legittimazione dei presenti; -----
- lo svolgimento della riunione; -----
- le modalità e il risultato delle votazioni. -----

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dal Presidente dell’assemblea; che nomina pure, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori. -----

L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione



del verbale; -----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli interventi potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. -----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Le assemblee deliberano con le maggioranze previste dalla legge. -----

Art. 16 – Diritti di controllo del socio -----

Ai fini dell'esercizio del controllo nei confronti della società da parte

dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, gli organi dell' "Apea s.r.l.", ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a: -----

a) Nell'amministrare la società l'organo amministrativo deve perseguire gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'amministrazione o delle amministrazioni che ad essa affidano i servizi compresi nell'oggetto sociale, tenendo conto degli indicatori qualitativi e quantitativi in essi contenuti; -----


b) inviare all'ente controllante, al fine della relativa approvazione, ogni documento di tipo programmatico, ivi compreso gli atti di amministrazione straordinaria, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico – finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di importo superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila); -----

c) inviare gli ulteriori atti indispensabili all'ente controllante, al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione; -----

d) presentare annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale una relazione sul governo societario, da pubblicarsi contestualmente al bilancio d'esercizio; -----

e) predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea nell'ambito della relazione di cui alla precedente lettera d). -----

Gli atti di cui ai punti che precedono devono essere trasmessi ed approvati



dall'ente locale, che deve provvedere all'emissione di parere e/o approvazione prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali. -----

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Ente Locale esercita i controlli previsti dalla legge sulle società partecipate come previsti dagli articoli dal 21 al 25 del "Regolamento sui controlli interni" (artt. 147 e ss. D.Lgs 267/2000 TUEL – D.L. 174/2012) approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013. -----

Gli amministratori e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo dell'Ente sul servizio affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre all'approvazione dell'ente socio gli atti che hanno maggior rilievo nella gestione della società e del servizio pubblico affidato ad essa. -----

Art. 17 – Bilancio e utili -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

Gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Ente socio entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine di giorni 180 (centottanta) dalla chiusura dell'esercizio qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dedotto quanto stabilito dalla legge per la costituzione della riserva ordinaria, saranno accantonati in apposito fondo il cui utilizzo verrà determinato dall'Assemblea, nel rispetto

degli scopi sociali. -----

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione -----

La società si scioglie per le cause previste dalla legge: -----

a) per il decorso del termine; -----

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 180 (centottanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; -----

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; -----

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto all'art. 2482-ter c.c.; -----

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.; -----

f) per deliberazione dell'assemblea; -----

g) per le altre cause previste dalla legge. -----


La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione. -----

Il collegio dei liquidatori funzionerà secondo le seguenti norme: -----

- delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; -----

- può delegare uno o più dei suoi membri per l'esecuzione delle deliberazioni; -----

- si riunisce ogni volta che ne è fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; il collegio si riunirà comunque validamente, anche senza comunicazione scritta, quando siano pre-



sentiti tutti i suoi componenti; -----

- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori sono redatti su apposito libro e sottoscritto da tutti i componenti presenti alla riunione, salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio dei liquidatori spetta il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà di stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti, effettuare denunce. -----

Art. 19 – Clausola compromissoria -----

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'ente socio e la Società, è deferita ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Potenza, i quali giudicheranno insindacabilmente e inappellabilmente, fungendo anche da amichevoli compositori. -----


Art. 20 – Norme di rinvio -----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto sociale, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di Società a responsabilità limitata. -----

Sottoscritto: -----

MICHELANGELO ROTUNNO -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----




In conformità al suo originale sottoscritto nei modi di legge

si rilascia la presente copia autentica composta da

n. 39 pagine per BU USI CONSENTITI DALLA LEGGE

POTENZA, 27 NOVEMBRE 2017



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is from the Municipality of Potenza and contains the text: "MUNICIPALITÀ DI POTENZA", "VIA S. PACE 61", "08545 POTENZA (PZ)", and "TEL. 0971 410111". The signature is a stylized, cursive script that extends across the top and right sides of the stamp.



•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•